

Contratto per l'adeguamento ai requisiti richiesti dal regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO (Data Protection Officer).

Tra

Il Cdl PARRINELLO NATALE (di seguito, Consulente), nato a Paceco (TP) il 13.11.1950 (c.f. PRRNTL50S13G208Z), con studio a Trapani, Viale Falcone e Borsellino, 28, iscritto all'Albo dei Consulenti del lavoro di Trapani, P.I. 01131030817, PEC nataleparrinello@pec.it

E

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani (C.F./P.IVA 80002810812) in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. Vito Barraco, corrente in Trapani nella Via Serraino Vulpitta, 6 91100 Trapani.

INTRODUZIONE: Le novità del regolamento UE sulla protezione dei dati (GDPR) è la nuova normativa europea che armonizza e supera le normative attualmente vigenti negli stati facenti parte della Comunità europea, punta a rafforzare e proteggere da minacce presenti e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall'Unione Europea. Per farlo il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Enti l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali. Tra gli elementi introdotti dalla normativa ci sono: la necessità di gestire un registro dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l'obbligo di notificare i data breach; l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer; l'esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di "privacy design"; l'inasprimento delle sanzioni.

OBIETTIVO: Sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferire incarico DPO.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri indica nella persona del sig. PARRINELLO NATALE la figura destinataria di DPO, la cui figura è accettata a seguito del C.V. e previa verifica dei requisiti dello stesso.

Compito del DPO, così come previsto dal regolamento è:

Informare e fornire assistenza (telefonica o on line) al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;

Sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità e della sensibilizzazione;

Svolgere formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo con articolazione da concordare;

Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art.35 del regolamento;

Cooperare con l'autorità di controllo;

Fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del regolamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Il conferimento di incarico, la sua accettazione e le modalità di trasmissione dei dati all'autorità di controllo (Garante della Privacy) avverranno con modulistica ufficialmente proposta dal Garante stesso.

1) DURATA CONFERIMENTO INCARICO DPO

Il presente incarico di "Data Protection Officer" è valido dal 17.10.2023 e sarà tacitamente rinnovato ogni anno se non comunicata disdetta con raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Potrà essere revocato solo per giusta causa e fatto salvo il diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo complessivo concordato tra le parti.

2) CORRISPETTIVO: € 3000,00/anno (IVA esclusa), oltre contributi Cassa professionale. Non sono previste spese di trasferta alla sede in indirizzo indicata né altri costi accessori, né sono compresi costi di servizi diversi da quelli descritti nel presente documento.

3) MODALITA' DI PAGAMENTO: Sarà emesso mandato di pagamento trimestrale, dietro presentazione di regolare fattura di euro 750,00(IVA esclusa), oltre contributi Cassa professionale.

4) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA: Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

5) FORZA MAGGIORE Le parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o a risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente. La parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

6) RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Diffida ad adempiere. Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola parte cui è relativo l'inadempimento.

Clausola risolutiva espressa Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni: -

- Mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato di cui ai punti 2-3-4 del presente contratto; -
- Caso di subappalto non autorizzato; -
- Mancato pagamento dei corrispettivi al fornitore oltre 30 giorni; -
- Violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art. 10 del presente contratto; -
- Violazione tutela della proprietà intellettuale.

Recesso del contratto: Il cliente può recedere dal presente contratto dando un preavviso di 60 giorni a mezzo PEC. In tal caso, il cliente pagherà comunque l'importo della rata relativa alla fase in corso.

7) FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Trapani.

Trapani, 17.10.2023

Dott. Vito Barraco



Cdl Natale Parrinello

